



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 567 DEL 24/12/2025

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO DI SETTORE N.195

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto servizio pulizia edifici comunali per il periodo 01.01.2026 - 31.03.2027 - Impegno di spesa - CIG. B9BBEF7148

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che in data 31/12/2025 il servizio di pulizia degli edifici comunali giungerà a scadenza e in quanto servizio indispensabile per garantire il decoro e l'igienicità dei posti di lavoro e degli ambienti adibiti a pubblici uffici, si rende necessario individuare un operatore economico a cui affidare la prestazione;

Dato atto che a seguito di opportuna indagine preliminare è stato individuato l'operatore economico "ELEN Pulizia Industriali e servizi integrati" con sede legale in Riva presso Chieri – Via Carlo Albergo n. 3/A Partita Iva: 10095790019, ditta specializzata nel settore;

Vista l'offerta presentata in data 24/12/2025, a protocollo n. 11220, con la quale la ditta "ELEN Pulizia Industriali e servizi integrati" con sede legale in Riva presso Chieri (TO) Partita Iva: 10095790019, ha dichiarato la sua disponibilità ad effettuare il servizio per il periodo di 15 mesi (dal 01.01.2026 al 31.03.3037) al prezzo complessivo di € 37.500,000 al netto dell'IVA al 22%;

Attestato che:

- ai sensi dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, *l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;*
- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, *gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione;*
- ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, *in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;*
- l'operatore economico non rientra nella fattispecie dell'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato che, in applicazione degli articoli 21 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023, è obbligatorio utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, quali la piattaforma di negoziazione del comune di Riva presso Chieri "Traspare";

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Riva presso Chieri. Il Responsabile Tamagnone Carla. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che tramite il portale telematico "TRASPARE" è stato acquisito CIG per l'affidamento in oggetto;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestano un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per il loro valore economico molto limitato particolarmente distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 140.000,00 euro e pertanto trova applicazione l'art.50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Appurato che:

- l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), *l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*
- ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'intervento, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti di cui di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 che rinvia alla tabella contenuta nell'allegato I.4;
- l'affidamento dell'intervento non risulta fra quelli indicati nell'articolo 1 "Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie", comma 1, del D.P.C.M. 24.12.2015 e non vi è quindi l'obbligo di aderire a convenzioni Consip o altro soggetto aggregatore.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto il D.U.R.C. regolare della ditta ELEN Pulizia Industriali e servizi integrati protocollo INAIL_51982713, emesso in data 03.12.2025 con scadenza di validità il 02.04.2026;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il regolamento comunale di contabilità approvato dal C.C. con atto n.30 del 25/10/2016;
- il Decreto Sindacale n. Decreto Sindacale n. 7 del 31.07.2025 modificato ed integrato con il Decreto Sindacale n. 10 del 28.11.2025 con il quale è stato individuato il responsabile del settore Affari Generali e servizi alla Persona;
- il DUPS 2026/2028 approvato con DCC n.48 del 22/12/2025;
- il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con DCC n. 49 del 22/12/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con DGC n. 87 del 23/12/2025;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 183, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di **conferire**, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, mediante affidamento diretto, il contratto per il servizio di pulizia edifici comunali per il periodo 01.01.2026 – 31.03.2027 alla ditta ELEN Pulizia Industriali e servizi integrati” con sede legale in Riva presso Chieri (TO) Partita Iva: 10095790019 per la somma di Euro 37.500,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 45.750,00;
2. di **impegnare ed imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi **Euro 45.750,00** al lordo dell'IVA al 22% sul bilancio di previsione 2026/2028 così come segue e secondo il seguente programma di esigibilità:

ANNO	ESIGIBILITA' PREVISTA
2026	Cap. 118.5 € 26.000,00 Cap. 660.1 € 9.662,40
2027	Cap. 118.5 € 7.672,00 Cap. 660.1 € 2.415,60

3. di **individuare**, in relazione al combinato disposto dell'articolo 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, gli elementi della presente determinazione di decisione a contrarre:
 - a) oggetto dell'affidamento: **SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI**
 - b) importo dell'affidamento: per la somma di Euro 37.500,00 al netto dell'IVA al 22%;
 - c) scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;

4. di **stabilire** che:

- a) il pagamento per il servizio affidato verrà effettuato su conto corrente a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettersi esclusivamente in forma elettronica utilizzando il codice univoco di fatturazione **UFRCJL**;
 - b) l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
 - c) l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
 - d) l'affidatario dovrà assumersi l'obbligo di inserire nella fattura relativa alla suddetta prestazione il **CIG: B9BBEF7148** in mancanza del quale il Comune di Riva presso Chieri non potrà procedere al pagamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla Legge 23.6.2014, n. 89;
 - e) ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante l'uso del commercio e consisterà nella trasmissione del presente atto alla ditta affidataria tramite posta elettronica certificata;
 - f) l'affidatario dovrà rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e smi e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riva presso Chieri approvato con DGC n.97 del 04/12/2024, pubblicato nell'area amministrazione trasparente- sezione atti generali, presente sul sito internet istituzionale dell'ente;
5. di **dare atto** che il programma soprariportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e sull'equilibrio di bilancio;
6. di **dare atto** che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Carla Tamagnone – responsabile settore affari generali e servizi alla persona;
7. di **dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (D.Lgs. 267/2000 s.m.i.).

Il Responsabile dell'Area
Carla Tamagnone
(documento firmato digitalmente)